CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 54

presentata dal Consigliere regionale SORGIA Alessandro

il 23 ottobre 2024

Disciplina regionale in materia di assunzioni del personale del sistema sanitario regionale

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La mancanza di personale sanitario, tecnico e amministrativo è una realtà che sta mettendo a rischio il fondamentale diritto dei cittadini alla salute. È evidente che la carenza di personale sanitario, tecnico e amministrativo sta minando il sistema sanitario con il rischio di non poter garantire nei prossimi anni i livelli essenziali di assistenza.

Risultano ad oggi ancora vigenti diverse graduatorie che consentirebbero alle Aziende del servizio sanitario regionale (SSR) di procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale sanitario, tecnico e amministrativo necessario per garantire i livelli essenziali di assistenza. Inoltre risulta non stabilizzato personale, sanitario tecnico e amministrativo, che ha maturato, anche con forme di lavoro flessibile, il diritto alla stabilizzazione secondo le varie norme nazionali, soprattutto con riferimento alla normativa Covid, rispetto al quale è necessario procedere ad una ricognizione presso tutte le Aziende del SSR, onde procedere al perfezionamento della stabilizzazione.

Negli ultimi anni il sistema sanitario regionale, attraverso l'Azienda regionale della salute (ARES) Sardegna, ma anche con le Aziende del SSR, ha bandito diversi concorsi pubblici al fine di assumere il personale necessario per il mantenimento della più importante Azienda sarda secondo quanto definito dai Piani dei fabbisogni del personale redatti da ARES secondo le indicazioni operative indicate dalla Giunta regionale.

Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente norma, ogni Azienda provvederà con le risorse disponibili del proprio bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La proposta di legge si compone di 5 articoli:

- l'articolo 1 disciplina la proroga delle graduatorie in essere, disponendo un nuovo termine di efficacia al 31 dicembre 2026, al fine di consentirne il totale esaurimento nel tempo;
- l'articolo 2 introduce un principio di priorità assunzionale, individuando le graduatorie in essere quale primo elemento da cui attingere per le future assunzioni dell'Azienda regionale della salute, delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere, dalle Aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna;
- l'articolo 3 disciplina le stabilizzazioni del personale del sistema sanitario regionale;
- l'articolo 4 disciplina la norma finanziaria;
- l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 19 luglio 2024, n. 10

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 luglio 2024, n. 10 (Disposizioni in materia di proroga dei termini di validità delle graduatorie) è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Proroga dei termini di validità delle graduatorie)

1. I termini di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive, già pubblicate alla data di pubblicazione della presente legge, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato, indette dall'Amministrazione regionale, dagli enti e agenzie del sistema Regione, dall'azienda regionale della salute, dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna in scadenza entro il 31 marzo 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.".

Art. 2

Assunzioni del personale del sistema sanitario regionale

1. L'Azienda regionale della salute (ARES), le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, dalle aziende ospedaliero-universitarie della Sardegna e dall'Istituto zoopro-filattico sperimentale della Sardegna assumono in via prioritaria il personale sanitario, tecnico e amministrativo presente nelle graduatorie di cui all'articolo 1 della legge n. 19 del 2024 così come sostituito dal comma 1 della presente legge, secondo i piani dei fabbisogni del personale approvati.

Art. 3

Stabilizzazione del personale del sistema sanitario regionale

1. L'ARES, le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere, le aziende ospedalierouniversitarie della Sardegna e l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna procedono alla stabilizzazione di coloro che abbiano già maturato alla data di entrata in vigore della presente legge o maturino il requisito alla stabilizzazione entro il 31 dicembre 2024, applicando il regime nazionale più favorevole.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Alla copertura finanziaria della presente legge si fa fronte col Fondo Sanitario in funzione dei piani di fabbisogno in vigore e adeguati al recepimento delle finalità stabilite dalla presente legge, senza o nuovi maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).